

**FOGLIO INFORMATIVO
PER
ANTICIPO SU DOCUMENTI (FATTURE)**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio - Società Cooperativa
Via B. Buozzi n. 54 – CAP. 50013 – Campi Bisenzio (FI)
Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357
Email info@creditofiorentino.it/ sito internet: www.creditofiorentino.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n. 00453780488
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e Cognome / ragione Sociale

Sede / Indirizzo

Telefono / e-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Num. delibera iscriz. all'Albo / elenco

Qualifica

CHE COS'È L'ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

L'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene, di norma, da questa accreditato in un conto anticipi (di esclusiva evidenza interna). Qualora il cliente abbia necessità di utilizzare l'anticipazione, la relativa somma viene trasferita sul conto corrente ordinario, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi. Se, invece, il cliente non chiede di utilizzare le somme risultanti dai documenti presentati, l'accREDITAMENTO sul conto corrente ordinario avviene solo in seguito all'effettivo incasso delle stesse e non vengono contabilizzati interessi a debito del cliente.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.



- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

E' richiesto il collegamento obbligatorio con un conto corrente di appoggio delle operazioni. Per le relative condizioni consultare il foglio informativo sui Conti Correnti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso a imprese per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (anche per valuta)	7,750 % 7,750 %
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso a imprese per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (anche per valuta)	7,97816 % 7,97816 %
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	Media Euribor 6 mesi 365 (<i>parametro</i>) + 7 punti (<i>spread</i>). Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell'andamento del parametro riferito a Media Euribor 6 mesi 365 Il valore del (<i>parametro</i>) Media Euribor 6 mesi 365 viene rilevato dalla pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" 3 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido
Tasso annuo massimo per interessi di mora	7,750.%
Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.



Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni, 366 in caso di anno bisestile).
IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
Spese liquidazione trimestrale c/affidati	€ 30,00
Spese tenuta conto trimestrali	€ 16,00
Spese per ogni singola operazione sul c/c	€ 1,70
Spese per la produzione ed invio di ogni estratto conto	€ 2,00
Spese collegate all'erogazione del credito istruttoria, rinnovo, gestione annua fidi (comprese visure, accesso a base dati, ecc.):	
- per fidi fino a € 25.000:	€ 50,00
- per fidi maggiori di € 25.000 fino a € 80.000:	€ 100,00
- per fidi maggiori di € 80.000:	€ 150,00
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,00
Altre comunicazioni	€ 1,00
Spese per copia documentazione	€ 10,00 (oltre € 18,00 per ogni ora di ricerca)
Spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento	€ 15,00 ogni trimestre
COMMISSIONI	
Commissione di massimo scoperto (CMS)	Non applicata
Commissione su singola distinta	€ 2,00
Commissione presentazione singolo documento	€ 1,50
Spese per la notifica di ogni singolo documento	€ 4,00
Commissione di proroga	€ 3,50
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)	max 0,50%(trimestrale)
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.



TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,25%	Interessi, su base trimestrale: 43,97 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 50,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: 50,00 euro
		Altre spese: 0,00 euro, su base annua	TAEG = 18,18%
Esempio 2 <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,25%	Interessi, su base annua: 283,90 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 30,00 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 50,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 50,00 euro
		Altre spese: 0,00 euro, su base annua	TAEG = 16,20%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.



RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 3 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 3 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.



LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
TAEG	Il Tasso Annuo Effettivo Globale è il costo effettivo di un mutuo o di un finanziamento rateale e corrisponde in pratica al tasso di interesse effettivo annuo che eguaglia finanziariamente il prestito iniziale alla sommatoria degli importi rimborsati.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Parametro di indicizzazione	Rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto
Euribor	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area euro. Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione europea concedono i depositi in prestito.
Spread	Si tratta della maggioranza applicata ai parametri di determinazione/indicizzazione di base che costituisce il rendimento della banca.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.



Spesa di concessione sconfino	Sono le spese applicate per l'attività di gestione e controllo dell'importo sconfinato.
Spesa per liquidaz. infrannuale di c/c affidati	Sono le spese in caso di liquidazione trimestrale di interessi debitori.